



“Il riassetto delle funzioni degli enti di area vasta:
Principi e ipotesi di metodologia per l’ottimizzazione di un percorso in itinere.

Daniela Bolognino
22 settembre 2015



Il cammino delle riforme: dagli anni “90 ad oggi” – continuità ed innovazione – alcuni principi:

- 
- efficienza
 - efficacia
 - economicità
 - autonomia;
 - sussidiarietà;
 - cooperazione tra livelli di governo
 - differenziazione
 - adeguatezza
 - riduzione della spesa

- Dagli anni “70 – si eredita una sorta di “amministrativizzazione” delle Regioni
- L’impostazione “regionocentrica” ha rallentato l’attuazione dell’art. 128 Cost. in ordine all’autonomia ed alle funzioni di comuni e province

Riforme (sul riassetto dei livelli di governo) sin dagli anni 90 – caratterizzate da problemi di carattere attuativo:

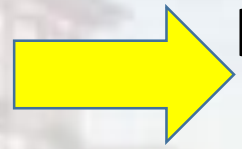
In relazione al l. n. 142/90 - l. n. 59 del 1997 e decreto 112 del 1998, (in parte anche il d.lgs. N. 267/00) rimangono con problemi attuativi in relazione al trasferimento delle funzioni

Alla riforma del Titolo V, della Costituzione – segue una legislatura caratterizzata da interventi normativi “neocentralistici”

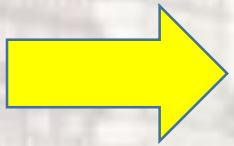
Nodi problematici (delle precedenti riforme) sul piano attuativo:

- Sovrapposizione di funzioni accompagnata da tendenza regionocentrica anche con riferimento alle funzioni amministrative;
- Proliferazione di apparati/organismi/enti dipendenti da Regioni ed enti locali, con sovrapposizione di ambiti di attività e sprechi di risorse;
- Scarsa attenzione ai problemi di governace degli enti locali ed ai modelli collaborativi tra enti locali;
- Ritardata attuazione dell'art. 119 Cost.

Riassetto delle funzioni



Il modello delineato dal legislatore nazionale



La prospettiva di riforma del legislatore regionale



Art. 118 Cost.

Policentrismo autonomistico



Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni **salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato**, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Rapporto sinergico

Dimensione sussidiaria,
policentrica



Strategia Europa 2020

- Il ruolo delle città metropolitane è quello di diventare i nuovi “propulsori” dello sviluppo, attorno ai quali riorganizzare i contesti peri-metropolitani e sub-metropolitani e le stesse aree interne

**Segnalazione: Lavori di riforma nella Regione Siciliana -
Sul modello della strategia Europa 2020 in relazione alle
aree metropolitane ha già sviluppato un ampio lavoro di
ricerca il Tavolo tecnico – Gruppo n. II
(giugno-luglio 2013)**

La strategia italiana per Europa 2020

Punta sulla “rete delle grandi città metropolitane” per rafforzare la competitività dei territori e del sistema Paese attraverso tre opzioni:

- **1. ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;**
- **2. sviluppare pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragili e per aree e quartieri disagiati;**
- **3. rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali**

Macro funzioni strategiche:

- **Gateway City** di flussi materiali e immateriali che si connettono alle reti corte regionali e a quelle lunghe nazionali e internazionali;
- **Acceleratori di innovazione**, formazione e ricerca attraverso la presenza dei sistemi universitari e della ricerca;
- **Incubatori di imprese** attraverso la presenza di servizi di clustering e di distrettualità matura e la dotazione di adeguate infrastrutture materiali e immateriali abilitanti.

Modello disegnato per le Regioni a Statuto ordinario della l. n. 56/2014

- Funzioni:

- delle **Città metropolitane**: (art. 1, commi 44, 46, L. n. 56/14)

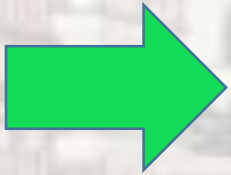
- delle **Province**: (art. 1, commi 85, 86, 88, 89, L. n. 56/14)

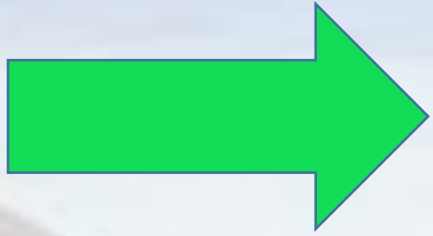
- dei **Comuni**: (art. 14, comma 27, d.l. n. 78/10 - **come modificato dall'art. 19, comma 1, d.l. n. 95/12)**

Città metropolitane

- “funzioni fondamentali” (art. 1, comma 44);
- funzioni “fondamentali” delle province;
- funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97;
- funzioni ulteriori attribuite dallo Stato e dalle Regioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 1, comma 46)

PROVINCE:

- 
- **funzioni fondamentali** di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta (art. 1, comma 85);
 - **(gestione unitaria di funzioni): La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (art. 1, comma 88);**
 - **Ulteriori funzioni fondamentali per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (art. 1, comma 86)**



- Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:

- individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
- efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
- sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
- adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

(art. 1, comma 89)

ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA

3 luglio 2014

per l'attuazione della legge n. 56/14: riordino delle funzioni delle
Province e delle Città metropolitane
(ai sensi dell'art. 1, comma 91)

Pertanto, l'accordo previsto dal comma 91 della legge 56 dovrà affrontare i seguenti nodi.

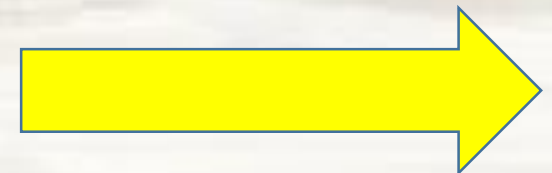
1) prioritariamente far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e Città Metropolitane le attuali funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario, in modo da sostanzare la portata del comma 85, lettere da a) ad f).

2) individuare e precisare di conseguenza quali funzioni diverse da quelle fondamentali vengono rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Su tali funzioni, l'accordo dovrà comunque precisare che il riordino ad opera delle singole Regioni non dovrà comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie, e (come già accennato) dovrà considerare in via prioritaria la riattribuzione delle funzioni provinciali ai Comuni, singoli o associati, alle stesse Province, o alle Città Metropolitane.

3) parimenti, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il DPCM attuativo dovrà poi trasferire. Ad esempio, potrebbe essere il caso delle funzioni che le Province oggi svolgono in materia di servizi sociali e che, in base all'articolo 19 del decreto legge 95/12 (conv. in L. 135/2012) dovrebbero rientrare nelle funzioni fondamentali di competenza dei Comuni. Strettamente connessi ai servizi sociali sono i servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, che sono ancora in capo alle Province e che la legislazione regionale potrebbe ricomporre in modo organico.

Funzioni fondamentali dei comuni:

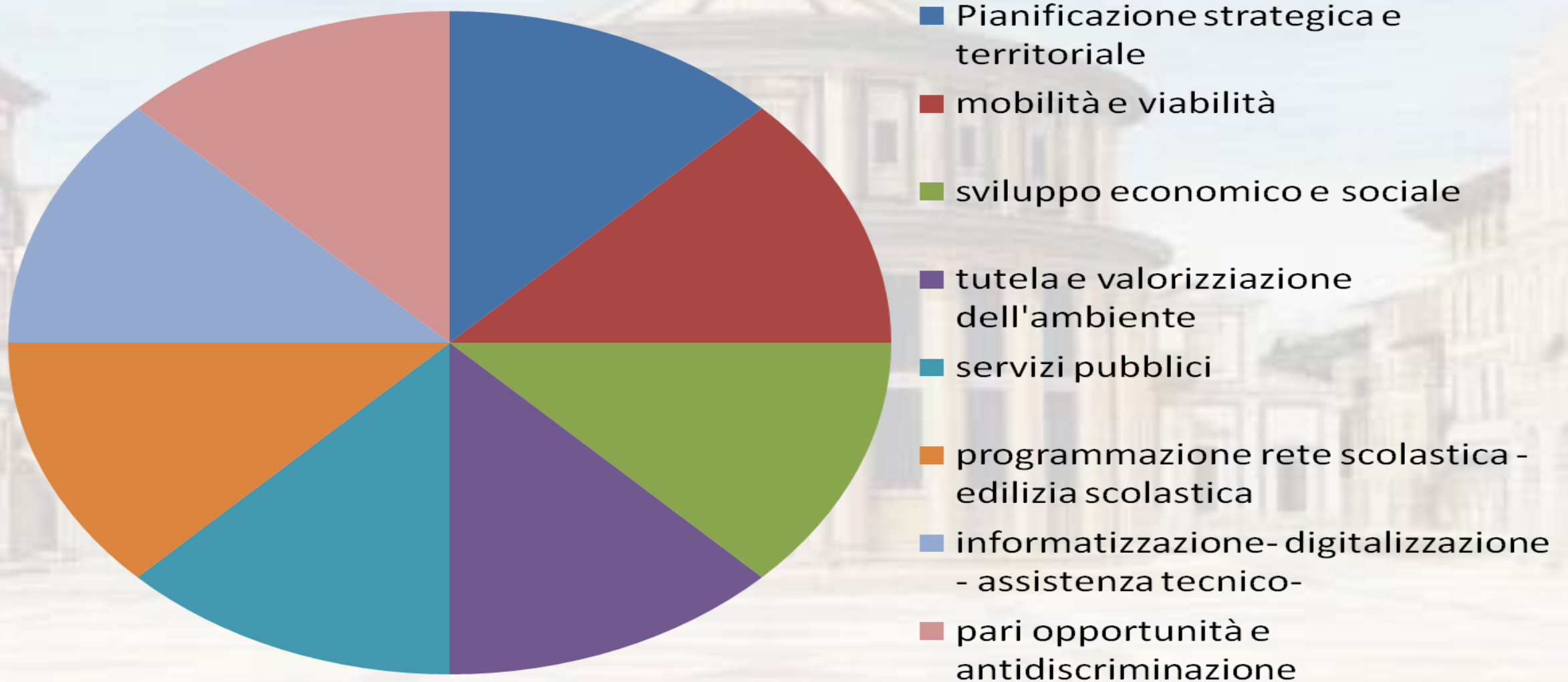
- **a) l'art. 21, comma 3 e 4, l. n. 42/2009**, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale”*, che individua in maniera provvisoria le funzioni ed i relativi servizi di comuni e province ai fini del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard ;
- **b) art. 14, comma 27, d.l. n. 78/2010** (che nella versione originaria considerava funzioni fondamentali dei comuni “le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Con obbligo di esercizio associato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- **c) intervento dell'art. 19, comma 1, d.l. n. 95/12, che modifica, tra gli altri anche il comma 27 dell'art. 14, del d.l. n. 78/2010 le funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*omissis*....



Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- **organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- **la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;**
- **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**
- **l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.**
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- **edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Città metropolitane - nucleo (c.d. “core”) delle funzioni di pubblico interesse, connesse alla prestazione dei relativi servizi, nell’ambito territoriale c.d. “d’area vasta”



Anche per le province è possibile individuare un nucleo (c.d. “core”) delle funzioni di pubblico interesse, connesse alla prestazione dei relativi servizi, nell’ambito territoriale c.d. “d’area vasta”

macro aree -



**Legge di stabilità 2015 - Enti di area vasta devo adottare il
“Piano riassetto organizzativo, economico, finanziario”
(entro 1/03/2015)**

Contesto e strumenti:

- ❖ **RIORDINO DELLE FUNZIONI** (attraverso l. n. 56/14 e le collegate leggi regionali di riordino);
- ❖ **Razionalizzazione e riorganizzazione del personale (l. n. 190/2014 e l. n. 56/2014);**
- ❖ Gestione beni immobili e rinegoziazione mutui (l. n. 190/14) – in collegamento con le previsioni della l. n. 56/2014.

Riduzione dotazione organica

Attuazione processi di mobilità “speciale”

La dotazione organica degli enti di area vasta **è stabilita a decorrere dalla data** di entrata in vigore della legge 190/14 (**01/01/2015**), **in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data** di entrata in vigore della l. n. 56/14 (**08.04.14**) **RIDOTTA RISPETTIVAMENTE**, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima n. 56/14

Regioni a Statuto ordinario

Province

50%

Città metropolitane

30%

Province con territorio interamente montano

30%

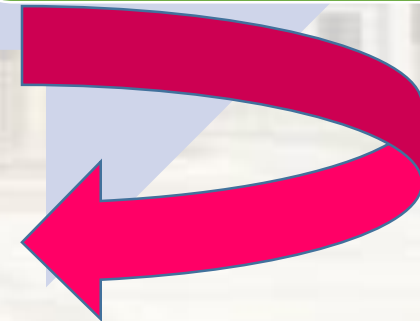
PRESUPPOSTO: Tenuto conto del RIORDINO DELLE FUNZIONI di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014

Entro 90 gg dalla entrata
in vigore l. n. 190/14
(entro il 31/03/15)

Individuare il personale
che rimane assegnato
agli enti di area vasta

Individuare il personale
da destinare alle
procedure di MOBILITÀ

...nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla
normativa vigente



Ritardo nella adozione delle leggi regionali di riordino delle funzioni



sui dati e per una analisi dello stato dell'arte si veda anche Corte dei Conti
– Sez. Autonomie



Il riordino delle province – aspetti ordinamentali e riflessi finanziari
(relazione 2015)

In questa situazione:

- **di stallo sul piano della adozione delle leggi regionali;**
- **di accelerazione da parte della legge di stabilità 2015 che richiede la predisposizione dei c.d. “piani industriali”**



Necessario individuare una prima metodologia (non esaustiva del tema complesso ed ampio sulle funzioni) per l’aggregazione delle funzioni amministrative e dei collegati servizi degli enti locali – province relativi al quadro normativo antecedente alla l. n. 56 del 2014, riportandole alle funzioni fondamentali e non degli enti di Area vasta – province di cui alla legge n. 56 del 2014.

1° “travaso” delle funzioni =
NON ESAUSTIVO delle
 nuove funzioni degli Enti di
area vasta

Allegato n. 2 Tabella A

IPOTESI DI AGGREGAZIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI ANTE L. 56/14 NELLE
 FUNZIONI FONDAMENTALI” DELLE PROVINCE DI CUI AI COMMI 51 E 53 DELLA L. N.
 56/2014

FUNZIONI FONDAMENTALI	FUNZIONI E SERVIZI “TRAVASATI” NELLE NUOVE FUNZIONI FONDAMENTALI	Corrispondenza con funzioni TUEL	Corrispondenza con funzioni l. n. 42 del 2009
Art. 1, comma 85, l. n. 56 del 2014: funzioni fondamentali delle province di cui ai commi 51 e 53:	FUNZIONI E SERVIZI classificati nel bilancio provinciale Modello del D.P.R. n. 194 del 1996*	Funzioni delle province ex art. 19 TUEL	Funzioni delle province di cui all’art. 21, comma 4, L. n. 42 del 2009
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente , per gli aspetti di competenza;	06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO  Servizio 0602 Urbanistica e programmazione territoriale 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  Servizio 0106 – Ufficio tecnico (laddove per le sue competenze vada collocato in questa area)	(ART. 20 – Compiti di programmazione)	Art. 21, comma 4, lett. d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
	1		

	07 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE  Servizio 0701 – Difesa del suolo Servizio 0702 - Servizi di tutela e valorizzazione ambientale Servizio 0703 - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale Servizio 0704 - Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore Servizio 0705 - Caccia e pesca nelle acque interne Servizio 0706 - Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Servizio 0707 - Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche Servizio 0708 - Servizi di protezione civile	Art. 19, lett.: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	Art. 21, comma 4, lett. e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione	05 – FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI  Servizio 0501 – Trasporti pubblici locali 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO  Servizio 0601 – Viabilità	Art. 19, lett.: d) viabilità e trasporti;	Art. 21, comma 4, lett. c) funzioni nel campo dei trasporti; Art. 21, comma 4, lett. d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  Servizio 0105 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali (relativamente alle strade provinciali – bene demaniale)		
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;	02 – FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  Servizio 0201 – Istituti di istruzione secondaria Servizio 0202 – Istituti gestiti direttamente dalla provincia	Art. 19, lett. i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	Art. 21, comma 4, lett. b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  Servizio 0107 - Servizio statistico Servizio 0108 - Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali della provincia	Art. 19, lett. l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.	Art. 21, comma 4, lett. a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; <u>(Limitatamente ai servizi riportati in colonna n. 2)</u>

e) gestione dell'edilizia scolastica;	02 – FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Verificare quali dei servizi attengono alla gestione dell'edilizia scolastica.	Art. 19, lett. i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	Art. 21, comma 4, lett. b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.	N.B.: Trattandosi di controllo in ambito occupazionale sembrerebbe idonea ad essere collocata nell'ambito della funzione n. 09 funzione nel campo dello sviluppo economico – servizio 0903 mercato del lavoro (di cui però, ove così fosse, ne rappresenterebbe una percentuale minimale da stabilire....)		

N.B.: Tutti i servizi per gli interventi rinviano al quelli del servizio 0101.

* Ci è noto che il D.P.R. in questione è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 2015 dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, articolo aggiunto dal d.lgs. n. 126 del 2014. Tuttavia le tabelle di rilevazione fornite dalle province, in attuazione del D.P.C.M. del 26 settembre 2014, hanno ad oggetto i dati sul personale suddiviso per funzioni e servizi alla data 08.04.2014, come richiesto dalla legge di stabilità e dunque ancora in base al modello di bilancio di cui al D.P.R. n. 194 del 1996. Sicché l'elenco di funzioni e servizi (e la correlata attribuzione del personale delle province) delineati nel suddetto modello è da ritenersi valida ai fini della suddetta simulazione.

**IPOTESI DI INDIVIDUAZIONE DELLE “FUNZIONI NON FONDAMENTALI” DELLE
PROVINCE DI CUI AI COMMI 51 E 53 DELLA L. N. 56/2014**

FUNZIONI “NON FONDAMENTALI” IN QUANTO NON RIENTRANTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 85, L. N. 56/2014		
FUNZIONI E SERVIZI classificati nel bilancio provinciale Modello D.P.R. n. 194 del 1996*	Funzioni delle province ex art. 19 TUEL	Funzioni delle province di cui all'art. 21, comma 4, L. n. 42 del 2009
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO  Servizio 0101 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 0102 – Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Servizio 0104 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Servizio 0105 – gestione dei demaniali e patrimoniali (!) Servizio 0109 – altri servizi generali		Art. 21, comma 4, lett. a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
02 – FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  Servizio 0203 – formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione	Art. 19, lett. i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	Art. 21, comma 4, lett. b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

03 – FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI  Servizio 0301 – Biblioteche, musei e pinacoteche Servizio 0302 – Valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali	Art. 19, comma 2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.	
04 – FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO  Servizio 0401 – Turismo Servizio 0402 – Sport e tempo libero	Art. 19, comma 2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.	
08 – FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  Servizio 0801 – Sanità Servizio 0802 – Assistenza all'infanzia, handicappati e altri servizi sociali	Art. 19, comma 2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.	
09 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 	Art. 19, comma 2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da	Art. 21, comma 4, lett. f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative

09 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 	Art. 19, comma 2 La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da	Art. 21, comma 4, lett. f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative
---	---	--

Servizio 0901 – Agricoltura	essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.	ai servizi del mercato del lavoro
Servizio 0902 – Industria, commercio ed artigianato		
Servizio 0903 – Mercato del lavoro		

N.B.: Tutti i servizi per gli interventi rinviano al quelli del servizio 0101.

* Ci è noto che il D.P.R. in questione è stato abrogato a far data dal 1° gennaio 2015 dall'art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, articolo aggiunto dal d.lgs. n. 126 del 2014. Tuttavia le tabelle di rilevazione fornite dalle province, in attuazione del D.P.C.M. del 26 settembre 2014, hanno ad oggetto i dati sul personale suddiviso per funzioni e servizi alla data 08.04.2014, come richiesto dalla legge di stabilità e dunque ancora in base al modello di bilancio di cui al D.P.R. n. 194 del 1996. Sicché l'elenco di funzioni e servizi (e la correlata attribuzione del personale delle province) delineati nel suddetto modello è da ritenersi valida ai fini della suddetta simulazione.



In ciascuna delle applicazioni concrete, la geometria delle funzioni e servizi è «variabile», occorre tener presenti:

- il contenuto della legge regionale di riferimento in tema di riordino delle funzioni;
- Le province sono titolari delle funzioni eventualmente conferite dallo Stato e dalle Regioni ex art. 118, comma 2 Cost.

Per lo sviluppo del Piano di riassetto – Linee Guida Formez (tra i materiali del webinar)